

COMUNE DI VALMACCA (AL)

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 22 del 26/09/2002

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: LUMINARIE
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.14: SGOMBERO NEVE
- ART.15: RAMI E SIEPI
- ART.16: PULIZIA FOSSATI
- ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.21: OGGETTI MOBILI
- ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.28: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART.29: DEPOSITI ESTERNI

ART.30: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5: ANIMALI

ART.31: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART.32: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.33: CANI

ART.34: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

ART.35: ERBORISTERIE

ART.36: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART.37: ATTIVITA' MISTE

ART.38: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART.39: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE

ART.40: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART.41: OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.42: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART.43: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART.44: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO 7 : VARIE

ART.45: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART.46: ACCATONAGGIO

ART.47: ARTISTI DI STRADA

ART.48: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.49: BAGNI

ART.50: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : SANZIONI

ART.51: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.52: ENTRATA IN VIGORE

ART.53: NORME FINALI

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa al presente regolamento è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale, agli Uff. ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi Ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) sono, pertanto, gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi elemento pubblicitario.

- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato ad eseguire i lavori e tenuto presentare in Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, non che le spese per gli interventi di ripristino, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e simili derivati da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche, o utilizzare per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA EDECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dell'Amministrazione Comunale; b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatori e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
- 2) I proprietari o i locatori o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatori o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 11 : Operazione di vuotatura e spurgo di pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature muniti di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare **ovvero incidere** sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati, o cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzatura ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso di proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dal Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 e fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme di occupazione suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni o comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti, l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio

aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e delle cose.

- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qual volta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatori.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altro materiale, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) fermo restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivati dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le sponde e le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21 : Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 22: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3 del Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.

- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24: Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite

Art. 25: Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quando riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministratore Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno, essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art.10, comma 3, della L. 447/95

Art. 26: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare in sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 28: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 29: Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30: Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitati sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da

qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 31: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 32: Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sull'area di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da/cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.

Art. 33: Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 6) I proprietari dei cani, entro 4 mesi dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante tatuaggio, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.

- 7) La violazione di cui ai commi 1),2),3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 232,00.
- 9) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

Art. 34: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato, dal punto di vista igienico e del rispetto della quiete pubblica.
Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

Art. 35: Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n.99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 36: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui in servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) Fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) Mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 37: Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione dei beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune del Piemonte.
 - b) I titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) I produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) Con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - b) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - d) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - e) E' vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D. lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 39: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 40: Attività di vendita in forma itinerante – modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3,4,5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie di vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43: Insediamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

Art. 44: Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7: VARIE**Art. 45: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontario o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a € 78,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 47: Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 48: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio Comunale, compresa la sede stradale, le piazze i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai servizi manutentivi del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali Provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, la rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 49: Bagni

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 50: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino de luoghi.

TITOLO 8: SANZIONI

Art. 51: Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio di Polizia Municipale.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei tempi di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 52: Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successivamente all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Art. 53: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.